SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 815)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1980 (V. *Stampato n.* **879**)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 1980

Integrazioni delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, aumentato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 gennaio 1978, n. 25, è ulteriormente aumentato per l'esercizio

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

finanziario 1980 di lire 2 miliardi mediante conferimento da parte dello Stato.

Art. 2.

Dall'entrata in vigore della presente legge i finanziamenti concessi sul fondo di cui al precedente articolo 1 sono garantiti dai proventi, dai contributi e dai premi a qualsiasi titolo conseguiti dai film, fatti salvi gli eventuali diritti connessi con contratti di distribuzione che prevedono la cessione prioritaria dei proventi, dei contributi e dei premi medesimi a copertura del minimo garantito e dei costi di distribuzione.

Art. 3.

Qualora, entro 18 mesi dalla data di scadenza pattuita per la restituzione delle somme erogate ai sensi del precedente articolo, il mutuo non risulti integralmente estinto, i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti, sono trasferiti al Centro sperimentale di cinematografia.

Nell'anzidetto termine di 18 mesi il mutuo potrà essere estinto anche a mezzo di pagamento diretto delle somme dovute da parte dei beneficiari del finanziamento.

Art. 4.

Per i mutui contratti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge i debitori avranno facoltà, entro il termine di cui al precedente articolo 3, o in via alternativa entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, di cedere i diritti di utilizzazione del film, unitamente al negativo di questo ed alle copie esistenti.

Ove si verifichi la cessione di cui al comma precedente, verrà meno il diritto da parte dell'Istituto mutuante di procedere al recupero forzoso delle somme dovute.

Art. 5.

Il Centro sperimentale di cinematografia, direttamente o tramite la Cineteca nazionale, dispone del film acquisito ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, oltre che nell'ambito delle proprie attività istituzionali, mediante ogni forma idonea alla sua utilizzazione economica, anche con convenzioni con enti pubblici o privati.

Gli eventuali proventi netti conseguiti dal Centro sono devoluti alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro fino a concorrenza delle somme rimaste insolute sia per capitale che per interessi. I proventi ulteriori sono attribuiti al Centro sperimentale di cinematografia.

Art. 6.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.